



N° protocollo	News02/04
Argomento	Riforma del diritto societario
Titolo	La società a responsabilità limitata - Parte III
Data	29 gennaio 2004

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Parte III

AMMINISTRAZIONE DELLA SRL

La legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, nel concedere ai soci un'ampia libertà negoziale, ha sancito come principio e criterio direttivo di "prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi" (art. 3, comma primo, lett. c); nonché di "riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità" (art. 3, comma secondo, lett. e). Viene quindi creata una normativa nuova e autonoma, dotata del carattere di una sufficiente esaustività, sebbene più ridotta e sintetica di quella prevista per la sorella maggiore per azioni. La società a responsabilità limitata si avvicina quindi ai modelli più agili delle società di persone, situandosi a metà strada tra tale tipologia di enti e quella delle società per azioni: sul punto appare esemplificativo il rinvio contenuto al terzo comma dell'art. 2475 agli artt. 2257 e 2258.

2487. (Amministrazione). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.

Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, 2384, 2384-bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.

2475. (Amministrazione della società). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli



	<p>articoli 2257 e 2258.</p> <p>Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.</p> <p>La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.</p>
--	---

Come in passato le srl possono essere affidate ad un amministratore unico oppure ad un consiglio di amministrazione, ma la novità principale risiede nel fatto che in caso di nomina di un consiglio di amministrazione dovrà essere lo statuto a stabilire come questo dovrà concretamente funzionare.

All'atto costitutivo è infatti concessa la massima libertà nel tratteggiare la *ripartizione di competenze* tra amministrazione e soci (artt. 2479, primo comma e 2463, secondo comma, n. 7). L'amministrazione della società a responsabilità limitata non sarà inoltre incatenata da legami particolarmente stringenti con gli altri organi: va ricordato infatti che per queste società non sono riportate o richiamate tutte quelle norme che vincolano l'agire degli amministratori rispetto a quello dell'assemblea (artt. 2364, 2380 *bis*, 2391, e così via) e degli organi di controllo (artt. 2397 ss. e 2409 *bis* ss.). La divisione di compiti e funzioni fra i differenti poteri, in maniera opposta a quanto previsto per la società per azioni, non appare dunque né prefissata né rigida, ma plasmabile a seconda delle concrete esigenze dei componenti la società. La legge infatti si preoccupa solo di posizionare alcuni limiti (art. 2479, secondo comma): sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci solo le decisioni che riguardino:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3. la nomina ex art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. le operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale o i diritti dei soci.

AMMINISTRATORI



L'art. 2475 riprende quanto disposto dall'art. 2487, vecchio testo, arricchendolo però con corpose integrazioni, che in tal modo spezzano una regolamentazione in precedenza attuata essenzialmente attraverso rinvii alla corrispondente disciplina della società per azioni.

Il primo comma dell'art. 2475, nel confermare la regola secondo la quale gli amministratori, salvo apposita previsione dello statuto, debbano essere soci, dispone che gli stessi siano nominati con decisione dei soci.

Occorre inoltre ricordare che l'atto costitutivo può prevedere che singoli o più soci possano avere particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (art. 2468, terzo comma): ad esempio, potrà concedersi ad un socio la nomina diretta di un amministratore, o un potere di veto, o altro.

Il secondo comma dell'art. 2475 richiama la disciplina della società per azioni in tema di adempimenti pubblicitari della nomina: richiesta di iscrizione presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla nomina (art. 2383, quarto comma); e conseguente inopponibilità delle cause di nullità ed annullabilità della nomina (art. 2383, quinto comma).

Dato che uno degli scopi della riforma è quello di ampliare i modelli gestionali adottabili, ai soci è ora consentito nominare, in alternativa ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione, *più amministratori dotati di poteri da esercitare congiuntamente ovvero disgiuntamente* (art. 2475, terzo comma), in merito si applicano le norme in tema di società di persone (artt. 2257 e 2258).

Tale facoltà concerne il versante interno dell'amministrazione: in relazione ai rapporti con i terzi, l'art. 2475 *bis*, primo comma, già attribuisce a ciascun amministratore la rappresentanza generale della società. Ne discende che una persona, se dotata di poteri di gestione disgiunti e priva di limitazioni alla sua capacità rappresentativa, potrà autonomamente e legittimamente impegnare la società per le operazioni che essa stessa compirà. Alcune decisioni richiederanno comunque la competenza gestoria di un consiglio di amministrazione, ossia la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione, nonché le decisioni di aumento delegato del capitale (art. 2475, terzo e quinto comma).

Salvo il limite sopra prefissato, all'autonomia negoziale sono aperte ampie prospettive, le ipotesi possono essere infatti molteplici e varie: appare possibile nominare più amministratori che operino da soli per alcuni atti, agiscano collegialmente per altri e congiuntamente per altri ancora. In queste e nelle altre ipotetiche configurazioni e limitazioni sarà allora opportuno anche specificare gli ambiti del relativo potere rappresentativo.

In caso di amministrazione pluripersonale, ove peraltro si decida di costituire un consiglio di amministrazione, in simmetrica visione con quanto consentito in tema di decisioni dei soci (art. 2479, terzo comma), *l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni del consiglio possano essere adottate sulla base di una consultazione o di una manifestazione del consenso, entrambe adottate per iscritto* (art. 2475, quarto comma). Il requisito della scrittura



non sembra presupporre necessariamente il supporto cartaceo, potendosi in tal modo utilizzare, oltre a strumenti quali il fax, anche mezzi telematici; sebbene da essi debba risultare una sottoscrizione da parte degli amministratori (ad esempio, tramite una firma digitale). Sono comunque richieste precise ed essenziali garanzie di chiarezza, che impediscano distorsioni o travisamenti di tali più rapide modalità: la norma in esame richiede infatti che dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino nitidamente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Infine il quinto e ultimo comma dell'art. 2475 sembra ribadire che sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, e pertanto non delegabili a singoli amministratori o comitati, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumentare il capitale in virtù della delega prevista dall'art. 2481. L'inciso contenuto al terzo comma dell'art. 2475, come già visto, fuga ogni dubbio sul fatto che tali decisioni siano di competenza del consiglio di amministrazione, anche in presenza di altri regimi di amministrazione, quali quello disgiuntivo o congiuntivo. Da ciò consegue che le norme organizzative delle società a responsabilità limitata, *in caso di amministrazione affidata a più soggetti, dovranno sempre prevedere un consiglio di amministrazione ed il relativo funzionamento, per la redazione dei progetti di bilancio, fusione e scissione, nonché per l'aumento delegato*. Pertanto, in relazione a tali compiti, gli amministratori con poteri disgiunti dovranno adottare tali decisioni in via collegiale.

LA RAPPRESENTANZA

L'art. 2475 *bis*, norma completamente nuova, non effettua, come il precedente art. 2487, secondo comma, alcun rinvio agli artt. 2384 e 2384 *bis* in tema di società per azioni.

Codice Civile	Riforma
<p>2487. (Amministrazione). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.</p> <p>Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381 , 2382, 2383, primo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, 2384, 2384-bis , 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.</p>	<p>2475-bis. (<i>Rappresentanza della società</i>). Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.</p>



In generale l'atto costitutivo deve indicare le norme relative alla rappresentanza (art. 2463, secondo comma, n. 7); ma l'art. 2475 *bis*, primo comma, afferma esplicitamente che *gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società*. Essa, nel silenzio del contratto sociale, seguirà tendenzialmente l'effettiva connotazione del potere di amministrazione. Nel caso di consiglio di amministrazione sorge il dubbio se la facoltà di esternazione dei suoi componenti sia a firma congiunta o disgiunta: si propende, in prima battuta, in considerazione di un profilo di tutela dei terzi, per tale ultima evenienza. Anche in questo ambito risulterà comunque altamente opportuno che l'atto costitutivo regoli in maniera precisa tale situazione (art. 2475 *bis*, secondo comma).

La disposizione in oggetto si distacca da quanto previsto in tema di società per azioni dall'art. 2384, primo comma, che afferma invece che di regola il potere di rappresentanza degli amministratori, ai quali è stato attribuito dallo statuto o dalla delibera di nomina, è generale. Il riferimento più immediato è invece, oltre alla generale disciplina in tema di rappresentanza (art. 1387 ss.), al sistema delle società di persone: l'art. 2266, secondo comma, dispone che "in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale".

Parallelamente a quanto sancito per le società per azioni (art. 2384, secondo comma) e in ossequio ad un principio di origine comunitaria, l'art. 2475 *bis*, secondo comma ribadisce che le limitazioni derivanti dal contratto sociale o dall'atto di nomina saranno opponibili ai terzi solo in caso di dolo, ancorché pubblicate presso il registro delle imprese. Anche per la società a responsabilità limitata residuano peraltro delle perplessità in relazione all'opponibilità delle limitazioni di carattere legale.

A differenza dalla società in nome collettivo, e ancora in maniera analoga a quanto previsto per le società per azioni, nei rapporti esterni non appare più rilevante che l'atto da compiere rientri nell'oggetto sociale. Si rafforzano quindi ulteriormente i profili di stabilità dei negozi eventualmente compiuti e, più in generale, le istanze di certezza della circolazione giuridica. Il travalicamento del rispetto dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, come indicato nell'atto costitutivo (art. 2463, secondo comma, n. 3) potrà quindi fondare oggetto di eventuale responsabilità (art. 2476), ma con conseguenze non di carattere negoziale, di invalidità dell'atto posto in essere, ancorché i terzi fossero a conoscenza del fatto che l'atto esorbitasse dall'oggetto dell'ente.

IL CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'art. 2475 *ter*, primo comma, stabilisce, per gli amministratori che hanno la rappresentanza, che: il contratto concluso da un amministratore per finalità proprie o di terzi in conflitto con quelle della società, è annullabile se tale conflitto era conosciuto o riconoscibile dall'altro contraente.



Codice Civile	Riforma
<p>2487. (Amministrazione). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.</p> <p>Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381 , 2382, 2383, primo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, 2384, 2384-bis , 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.</p>	<p>2475-ter. (<i>Conflitto di interessi</i>). I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.</p> <p>Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.</p>

A differenza della nuova disciplina in tema di società per azioni (art. 2391, primo comma), rileva dunque solo una fattispecie di conflitto di interessi: restano quindi escluse le situazioni in cui l'amministratore abbia un interesse non contrastante con quello della società, in quanto concorrente.

Anche la disciplina del secondo comma (che rievoca in qualche modo quella precedentemente dettata, per i soci azionisti, dall'art. 2373) presenta infatti alcune differenze con quella precedente, la quale, per il richiamo di cui all'art. 2487, era regolata dall'art. 2391. Innanzitutto dal capoverso dell'art. 2475 *ter* non sembra dedursi per l'amministratore un divieto espresso di partecipare alla deliberazione del consiglio. Con riguardo poi alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, l'adozione di una decisione che arrechi alla società un danno patrimoniale - che sembra debba essere effettivo, e dunque non soltanto potenziale, come per le società per azioni dispone l'art. 2391, terzo comma - può essere impugnata in caso di voto determinante dell'amministratore egoista dagli (altri) amministratori o dagli eventuali sindaci o revisori, salvi ovviamente i diritti dei terzi in buona fede. Pertanto mentre il primo comma si riferisce al piano negoziale, esterno, dei rapporti con i terzi, e assumerà quindi più rilevanza in caso di amministratore unico e di amministratori con firma e rappresentanza disgiunta, il successivo considera più propriamente i profili interni, trovando una sua naturale applicazione ove sia costituito un consiglio di amministrazione.

Rispetto alla disciplina delle società per azioni, infine, non si sono previsti particolari obblighi di tipo informativo o di astensione dal compimento delle operazioni interessate o di motivazione della delibera (art. 2391, primo e secondo comma).



LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI ED IL CONTROLLO DEI SOCI

Codice Civile	Riforma
<p>2487. (Amministrazione). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.</p> <p>Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381 , 2382, 2383, primo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, 2384, 2384-bis , 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.</p> <p>2489. (Controllo individuale del socio). Nelle società i cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha il diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.</p> <p>E' nullo ogni patto contrario.</p>	<p>2476. (<i>Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci</i>). Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.</p> <p>I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.</p> <p>L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.</p> <p>In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.</p> <p>Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.</p> <p>Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono</p>



	<p>stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.</p> <p>Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.</p> <p>L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.</p>
--	--

Anche l'art. 2476 è norma sostanzialmente nuova. Ricalcando quanto previsto in tema di società per azioni dall'art. 2392, il primo comma scolpisce nei confronti degli amministratori una responsabilità solidale per i danni che la società subisce a seguito della non osservanza dei doveri loro imposti nel gestire l'ente; è fatta salva l'eventualità che essi siano esenti da colpa o dissenzienti. Alla loro responsabilità si aggiunge quella solidale dei soci che volontariamente abbiano deciso o autorizzato il compimento degli atti dannosi per la società, i soci, i creditori ed i terzi in genere (art. 2476, settimo comma).

In maniera affine all'art. 2489, vecchio testo, si prevede la possibilità del *controllo individuale dei soci non amministratori* sulla gestione, su libri sociali e ora anche sui documenti relativi all'amministrazione (art. 2476, secondo comma; si confronti anche l'art. 2625). Non è peraltro ribadito il presupposto della mancanza di un collegio sindacale, il che fa pensare che i soci abbiano tali poteri anche ove sussistano gli organi di controllo. Mentre invece in maniera opportuna si è specificato che le verifiche possano essere effettuate anche tramite professionisti di fiducia.

I successivi capoversi regolano l'azione di responsabilità degli amministratori. Essa viene ora disciplinata in maniera del tutto autonoma rispetto a quanto disposto in tema di società per azioni. In materia di società a responsabilità limitata, infatti, ferma restando la possibilità che i soci, i creditori ed i terzi possano provare le ordinarie azioni individuali a tutela dei propri diritti (art. 2476, sesto comma; per le società per azioni si veda l'art. 2395), l'*azione di responsabilità* può essere promossa solo dai soci, anzi *anche da ciascun socio*. Non sono quindi riportati, anche per il carattere più intimo delle società a responsabilità limitata, i *quorum* disposti dagli art. 2393 e 2393 *bis* nelle società per azioni.

Nelle società a responsabilità limitata scompare anche il riferimento alla denuncia al tribunale regolata dall'art. 2409, venendo a dissolversi, oltre all'eventuale corso di amministrazione giudiziaria, anche la legittimazione del pubblico ministero ad instaurare il procedimento. L'art. 2476, al terzo comma, non disciplina infatti un vero e



proprio controllo giudiziario, ma i soci, in caso di gravi irregolarità, possono chiedere al giudice l'adozione di un *provvedimento cautelare di revoca degli amministratori* (per le società per azioni, in maniera differenziata, si vedano gli artt. 2408 e 2409): si applicano gli artt. 23 ss. del d.lgs. 5 del 2003, da coordinarsi con gli artt. 669 *bis* e ss. del c.p.c.

Comunque sia, vista la tendenziale diffusione che dovrebbero ottenere i nuovi modelli di società a responsabilità limitata, la scomparsa di una norma quale l'art. 2409, peraltro non richiesta e forse neanche consentita dalla legge delega, desta sicuramente forti perplessità sull'avvedutezza della scelta compiuta dal legislatore. Non va dimenticato infatti che lo schema societario di tali enti viene utilizzato anche da imprese di rilevanti dimensioni, ove l'eventualità del controllo giudiziario appare senza dubbio opportuna; così come utile appariva in caso di società con un unico socio. Ulteriore confusione desta la scomparsa dell'azione dei creditori prevista dall'art. 2394.

Il quinto comma dell'art. 2476 prevede anche la possibilità di rinuncia o transazione all'azione di responsabilità, ma con *quorum* particolarmente elevati: maggioranza dei due terzi del capitale sociale e non opposizione del decimo (per le società per azioni si veda l'art. 2393, quinto comma). Quindi si esplicita che l'approvazione del bilancio non importa necessariamente liberazione degli amministratori dalle loro responsabilità (art. 2476, ottavo comma; per le società per azioni si veda l'art. 2434).

In materia di amministrazione e gruppi va rammentata la nuova disciplina portata dagli artt. 2497 ss., che in questi ambiti sancisce la responsabilità diretta nei confronti dei soci di coloro che agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale per i danni procurati, salvo il confronto con il risultato complessivo (art. 2497).

I L CONTROLLO LEGALE DEI CONTI NELLE SRL

Codice Civile	Riforma
<p>2488. (Collegio sindacale). La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire [euro 103.291,38] o se è stabilita nell'atto costitutivo.</p> <p>E' altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435- bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengano superati.</p> <p>Al collegio sindacale si applicano le</p>	<p>2477. (<i>Controllo legale dei conti</i>). L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.</p> <p>La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435- bis . L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei</p>



disposizioni degli artt. 2397 ss. Anche quando manca il collegio sindacale si applica l'art. 2409.	predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.
---	--

L'art. 2477 riprende, innovandolo, quanto contenuto nel vecchio art. 2488. Esso distingue due modelli di società a responsabilità limitata:

- le società che non superino i *limiti di capitale delle società per azioni (120.000 euro: art. 2327) o gli ambiti richiesti dall'art. 2435 bis* per poter utilizzare la procedura semplificata per la redazione del bilancio (nel primo esercizio o di seguito, per due esercizi consecutivi, non devono sorpassarsi, per l'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; per i ricavi dalle vendite e prestazioni: 6.250.000 euro; per i dipendenti: 50 unità);
- e le società che tali confini oltrepassino.

Nella prima ipotesi, l'art. 2477 prevede che possano alternativamente nominarsi nelle società a responsabilità limitata un *collegio sindacale* o un *revisore contabile*. Il controllo dei conti sarà caratterizzato quindi da un grado di assoluta non obbligatorietà: e ciò sia per quanto concerne la scelta sul se approntare un sistema di controllo, in quanto, sia in sua mancanza, che in sua presenza, soccorrerà comunque il controllo individuale dei soci non amministratori previsto dall'art. 2476, secondo comma; sia per quanto riguarda i requisiti dei soggetti deputati a tale vigilanza, sebbene il loro operato dovrà comunque essere improntato ad un agire corretto e professionale. Nel campo delle società a responsabilità limitata di ridotte dimensioni dunque il legislatore lascia e consente all'autonomia negoziale i massimi spazi; in tale ambito avrà quindi indubbio risalto il corretto ed appropriato utilizzo delle tecniche contrattuali nell'apprestare strumenti idonei ed adeguati alle esigenze dell'ente.

Ove invece le società raggiungano i limiti di capitale e di patrimonio predetti, sarà necessaria la nomina di un collegio di sindaci, cui applicare le norme previste dal codice civile in tema di società per azioni (artt. 2477, quarto comma e 2397 ss.); di converso il collegio potrà ora essere cancellato dalle società che, nel rispetto dei requisiti di ricchezza superino la soglia dei 103.291 euro, ma non quella dei 120.000 euro. I margini patrimoniali devono perdurare per almeno due esercizi consecutivi, ma l'obbligo cessa se, sempre per due esercizi consecutivi, due dei limiti *ex art. 2435 bis* non vengono superati (art. 2477, terzo comma).

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Codice Civile	Riforma
----------------------	----------------



Art.2494. Modificazioni dell'atto costitutivo

1. Alle modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni degli art. 2436 e 2437.

Art. 2480. Modificazioni dell'atto costitutivo

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.

L'art. 2480, si limita a richiamare la norma sull'assemblea (art. 2479-*bis*) e quella sul controllo di iscrivibilità nel registro delle imprese (art. 2436).

Tuttavia le nuove disposizioni relative alle modifiche dell'atto costitutivo prendono in considerazione quasi esclusivamente le fattispecie dell'aumento di capitale (artt. 2481-2481-*ter*) e della riduzione di capitale (artt. 2482-2482-*ter*).

Nella srl i soci sono liberi di determinare nell'atto costitutivo quali siano gli argomenti lasciati alla loro competenza, tuttavia esistono materie a loro riservate inderogabilmente:

1. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
2. modificazioni dell'atto costitutivo;
3. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Novità riguardo all'assemblea sono previste quando la stessa sia richiesta per legge o dall'atto costitutivo:

- a. la convocazione può essere effettuata con qualsiasi metodo previsto dall'atto costitutivo.
- b. Cadono tutti i limiti alle deleghe contenuti nel codice vigente e il quorum scende dai due terzi alla metà del capitale. L'atto costitutivo è però libero di stabilire quorum diversi sia maggiori che minori.

Anche senza convocazione l'assemblea è valida quando sia presente l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, i quali possono anche non partecipare.

Le modificazioni dell'atto costitutivo richiedono ancora la presenza del notaio, al quale è rimesso il giudizio di legittimità.



AUMENTO DEL CAPITALE

<p>Art. 2495. Aumento del capitale</p> <p>1. In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le disposizioni degli art. 2438, 2439, 2440, 2441, primo comma e 2474, ultimo comma.</p>	<p>Art. 2481. Aumento di capitale</p> <p>L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.</p> <p>La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.</p>
--	---

Gli artt. 2481 e segg. del testo di riforma, a differenza dell'art. 2495 codice civile vigente che si limita a richiamare alcune norme valedoli per le società per azioni, scandiscono le varie fattispecie in altrettanti articoli, nella sostanza effettuando una disciplina specifica, che peraltro si esprime in pieno orientamento con la disciplina dettata per le società per azioni (non per niente nella relazione si parla di *adattamenti tecnici*).

La normativa codicistica concernente le società a responsabilità limitata, escludeva l'applicabilità alla società a responsabilità limitata della possibilità di delega agli amministratori dell'aumento del capitale. Il nuovo testo risolve il problema prevedendo espressamente la possibilità di delega e disponendo norme analoghe a quelle previste per la società per azioni: clausola statutaria, limiti e modalità di esercizio, iscrizione nel registro delle imprese della delibera degli amministratori, delibera redatta per verbale notarile, necessità che i conferimenti in precedenza dovuti siano stati integralmente eseguiti.



AUMENTO DEL CAPITALE MEDIANTE NUOVI CONFERIMENTI

Articolo nuovo

2481-bis. *Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti*

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto



	<p>l'intero sovrapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.</p> <p>Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.</p> <p>Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.</p>
--	--

L'articolo disciplina l'aumento di capitale c.d. effettivo o reale, da attuarsi mediante conferimento di denaro o di beni in natura.

Il primo comma dell'articolo prevede il diritto di opzione del socio, che non può essere escluso in caso di aumento di capitale per perdite al di sotto del limite legale, ma che può essere escluso in tutti gli altri casi, a patto: a) che sia stabilito nell'atto costitutivo; b) che il socio abbia in tal caso diritto di recesso.

Trattasi di normativa nuova, perché, la dottrina riteneva che il diritto di opzione non potesse essere fatto valere nell'ipotesi di aumento di capitale con conferimenti in natura ed ammetteva, per disposizione statutaria o per delibera di modifica statutaria adottata all'unanimità, la possibilità di escludere il diritto di opzione quando lo esigeva l'interesse della società.

Quanto al termine per l'esercizio dell'opzione, la riforma raccoglie l'opinione dottrinale che, nel silenzio dei richiami caratterizzanti la precedente disciplina, occorresse un termine analogo a quello introdotto per le società per azioni dalla legge n. 214 del 1974: 30 giorni.

Il terzo comma del nuovo articolo costituisce la sostanziale trascrizione dell'art. 2439 c.c. come modificato dall'art. 20 della legge n. 30 del 1986, dettato in tema di società per azioni.

Il quarto e il quinto comma rappresentano la sostanziale riproduzione in norma di legge dell'opinione dottrinale su come andasse effettuato il versamento dei tre decimi in caso di aumento reale del capitale.



Il quarto comma dell'articolo, nello stabilire il versamento alla società, all'atto della sottoscrizione, di almeno il 25 per cento della parte di capitale sottoscritto, faceva salvo il disposto dell'art. 2464, ma richiamando, nella stesura originaria, il terzo comma di questo articolo. Il richiamo era privo di senso e la norma è stata opportunamente corretta richiamando il quarto comma dell'art. 2464, che stabilisce la possibilità di sostituire il versamento in denaro con la stipula di polizza di assicurazione o di fideiussione bancaria.

L'ultimo comma serve a risolvere un altro problema: in precedenza non era previsto il deposito nel registro delle imprese dell'attestazione che l'aumento di capitale era stato seguito. Questa regola valeva per le società per azioni, ma mancava qualsiasi indicazione per la società a responsabilità limitata. L'ultimo comma dell'articolo provvede a risolvere positivamente il problema.

PASSAGGIO DI RISERVE A CAPITALE

Articolo nuovo	2481-ter. Passaggio di riserve a capitale La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
-----------------------	---

Prevede il c.d. aumento di capitale *nominale*, cioè realizzato con riserve disponibili o con fondi speciali iscritti a bilancio.

La Relazione al codice civile dichiarava che non era stato richiamato, dall'art. 2495 c.c., l'art. 2442, che stabiliva per le società per azioni l'aumento nominale di capitale, perché le modalità di aumento ivi previste erano riferibili soltanto alle società per azioni. Peraltro la dottrina era unanimemente di contrario avviso, giacché reputava la norma contenuta nell'art. 2442 applicabile alle società a responsabilità limitata, pur con alcuni adattamenti.

L'art. 2481-ter risolve positivamente in modo espresso il problema.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE



<p>Articolo nuovo</p>	<p>2482. Riduzione del capitale sociale</p> <p>La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.</p> <p>La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.</p> <p>Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.</p>
------------------------------	--

Mentre l'art. 2496 c.c. disciplina in unica norma la riduzione del capitale nelle varie ipotesi (riduzione per esuberanza, per perdite oltre il terzo, per perdite al di sotto del minimo legale), nella sostanza richiamando le disposizioni valevoli per le società per azioni, la riforma prevede singolarmente le varie ipotesi: a) riduzione per esuberanza (art. 2482); b) riduzione per perdite oltre il terzo (art. 2482-bis); c) riduzione al di sotto del minimo legale (art. 2482-ter), in larga parte riproducendo norme già valevoli per le società per azioni.

L'art. 2482 è la sostanziale riproduzione, con maggiore esplicitazione, dell'art. 2496 c.c. vigente sulla riduzione del capitale per esuberanza, che può essere scandito nei seguenti momenti: a) delibera assembleare di riduzione perché trattasi di delibera modificativa di statuto; b) conservazione dei diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote; c) la riduzione non può avvenire al di sotto del limite legale dei diecimila euro; d) deve essere data ai creditori la possibilità di opporsi, entro tre mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE



Articolo nuovo

2482-bis. *Riduzione del capitale per perdite*

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto applicabile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

Il testo di riforma, analogamente alla norma precedente, prende in considerazione soltanto la fattispecie di perdita oltre il terzo del capitale.



La disciplina prevista dall'art. 2482-bis è quasi pedissequamente disegnata sulle corrispondenti norme valevoli per la società per azioni: convocazione dell'assemblea senza indugio; concreta ed aggiornata valutazione patrimoniale della società; decisione di riduzione immediata o rinvio di ogni decisione all'esercizio successivo; obbligatorietà in tal caso della riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate, salvo ricorso al tribunale.

Il richiamo all'art. 2446 ultimo comma c.c. determina la possibilità di delegare agli amministratori la riduzione di capitale in un caso determinato. La norma chiarisce che il richiamo all'articolo opera "in quanto applicabile", data la differenza esistente tra società per azioni e società a responsabilità limitata, vista l'ampiezza di autonomia consentita a quest'ultima.

RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE

Articolo nuovo	2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
-----------------------	---

Riproduce la normativa valevole per le società per azioni: obbligo di convocazione dell'assemblea senza indugio; obbligo di deliberare o la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento oltre il minimo legale; oppure la trasformazione della società.

Fermo restando che se non si provvede in tal senso, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale è causa di scioglimento della società, ex art. 2484 n. 4 testo riforma.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE E DIRITTI DEI SOCI

Articolo nuovo	2482-quater Riduzione del capitale per perdite
-----------------------	---



	<p><i>e diritti dei soci</i></p> <p>In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.</p>
--	---

La norma rappresenta la riproduzione dell'art. 2496 ultimo comma c.c., adattata al fatto che nelle società a responsabilità limitata previste dalla riforma la quota non viene più obbligatoriamente individuata con un valore nominale predefinito e variabile soltanto con multipli del valore di base. Il limite di un euro per quota ha ora soltanto lo scopo di impedire quote di valore inferiore, non di conteggiare in modo nominale l'entità delle quote.

EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

<p>Articolo nuovo</p>	<p>2483. Emissione di titoli di debito</p> <p>Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.</p> <p>I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.</p> <p>La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori</p>
------------------------------	--



	<p>dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.</p> <p>Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività."</p>
--	--

In proposito si è ricercato un equilibrio tra l'esigenza di rendere praticabile ed utile per le società a responsabilità limitata l'accesso a queste forme di finanziamento e quella di assicurare la necessaria salvaguardia degli interessi dei risparmiatori.

La soluzione elaborata al riguardo dall'art. 2483, sulla base delle indicazioni della legge di delega, è stata quella di consentire la sottoscrizione di tali titoli di debito esclusivamente ad investitori particolarmente qualificati ed in grado quindi di valutare effettivamente il merito del rischio; e di imporre, nel caso in cui i titoli vengono successivamente trasferiti, come può risultare economicamente necessario al fine di procacciarsi la provvista, a carico dei sottoscrittori stessi una garanzia *ex lege* per la solvenza della società sostanzialmente coincidente con quella prevista in materia di cessione del credito".

Per le caratteristiche qui riassunte, l'articolo non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull'argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.